

**TRIBUNALE DI TERAMO**

Sezione Civile

n. [REDACTED]/2015r.g.

Il Giudice, dott.ssa Francesca Avancini,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.1.2016;

letti gli atti e i documenti allegati,

ritenuto che l'opposizione appare *prima facie* non insuscettibile di una prognosi di accoglimento almeno per quanto attiene alla doglianza relativa alla pattuizione di tassi usurari, attesa peraltro, sul punto, la assoluta genericità della contestazione della controparte;

ritenuti pertanto sussistenti – anche in considerazione dell'entità del credito ingiunto – i gravi motivi di cui all'art. 649 c.p.c.

p.q.m.

- visto l'art. 649 c.p.c.,

sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. [REDACTED]/2015;

- visto l'art. 5, commi 1-bis e 4, d. lgs. 28/2010 come modificato dal d.l. 69/13 conv. l. 98/13,

assegna alle parti termine di 15 gg. a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento per la proposizione della domanda di mediazione;

- fissa per la verifica dell'esito della mediazione l'udienza del 12.10.2016 ore 9,00.

Si comunichi

Teramo, 10/03/2016

Il Giudice

*Francesca Avancini*

